

4) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.

5) La colonna «Grecia» dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.

6) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

7) Gli allegati III A e III B sono sostituiti dagli allegati III A e III B del presente regolamento.

2. I coefficienti da applicare per adeguare gli importi compensativi monetari fissati in anticipo nei settori dei cereali e dello zucchero, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3155/85, sono fissati nell'allegato IV di questo regolamento che è introdotto come allegato IV del regolamento (CEE) n. 1207/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione